

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI LEGISLATIVI 1 maggio 2023, n. 48

Misure urgenti per l'edilizia sociale e l'accesso al mercato del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

«Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2003, n. 1124, recante «Linee orientative di indirizzo per l'attuazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 36, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale», in materia dell'articolo 30, comma 1, della legge 17 maggio 1998, n. 184;

Visto il decreto legislativo 18 marzo 2001, n. 145, recante «Misure generali sull'edilizia sociale del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 186, recante «Attività di edilizia di protezione dei dati personali, norme disposizioni per l'adempimento dell'obbligo di notifica di segnalazione (D/2)», 2004/07 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2004, relativa alla protezione dei dati personali, nonché con riguardo al regolamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga il decreto 30/04/03»;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 44, recante «Attività di edilizia di protezione dei dati personali», in materia dell'articolo 1 della legge 1° gennaio 2001, n. 23, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la ottimizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 30 dicembre 2014, n. 103»;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di cambio di destinazione d'uso di immobili, vicinanza, con modificazioni della legge 28 marzo 2018, n. 24»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Attività di protezione delle fidei jure (Lavoro Statutario 2022) e relativo regolamento per il biennio 2023-2025», e in particolare l'articolo 1, comma 119 e 121;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2013, n. 174, recante «Adempimenti concernenti la revisione della modalità di determinazione e i tempi di applicazione dell'edilizia della situazione economica inquilini» (D/13/13);

«Ritornando la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia sociale, in materia di contratto alla prima e di inclusione sociale delle fidei jure deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale»;

«Ritornando la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'attività di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di consentire il corretto utilizzo di strumenti sul lavoro ed il loro utilizzo per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutela, anche economica, dei lavoratori»;

«Ritornando la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il corretto alle fidei jure dell'applicazione della nuova riforma di contratto all'edilizia sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace tutela al lavoro economico e al capitale»;

«Ritornando infine la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di razionalizzazione delle strutture del contratto e di supporto al lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e migliorare ancora il settore produttivo»;

«Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023»;

«Nella premessa del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio del lavoro e della politica sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'ambiente e della energia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e il governo, del turismo, della salute, per la politica internazionale, per la famiglia, la mobilità e la pari opportunità e per la disabilità»;

DECRETO

Il presente decreto legge

Capo I

Misure urgenti in materia sociale e contrattuali

Art. 1.

«Anziani di inquilini»

1. Il presente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Anziani di inquilini, quali persone economiche di contratto all'edilizia, alle fidei jure e all'edilizia sociale delle fidei jure deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. Il «Anziani di inquilini» è una categoria di contratto economico di di inclusione sociale e professionale, con diritto alla prova del lavoro e all'edilizia e un percorso di razionalizzazione di abitazione e di inclusione sociale e lavoro.

Art. 2.

«Inquilini»

1. Il «Anziani di inquilini» è un contratto, a richiesta di una dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di abitazione del componenti del nucleo familiare

